



SCRITTURA PRIVATA

Contratto, ai sensi dei D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e DPR 207/2010, per l'affidamento dei lavori di realizzazione parcheggio multipiano di interscambio nei pressi della fermata "Prealpino" della Metropolitana di Brescia - CUP: D81I18000270006 - CIG: 9356516941

TRA

Brescia Infrastrutture S.r.l. con sede legale in Via Triumplina 14, 25123 Brescia, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e Partita IVA n 03379210986, rappresentata da Marcello Peli, nato a Brescia, il 22/03/1973, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, abilitato ad impegnare la società stessa col presente atto, di seguito per brevità indicata "**Committente**"

E

F.L. Costruzioni & Autotrasporti S.r.l., sede legale in Capriano del Colle (BS), Via Industriale 140, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia al n. 543280, Codice Fiscale e Partita IVA 03546100987, PEC f.l.costruzioneautotrasporti@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto in Capriano del Colle (BS), Via Industriale 140, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig.ra Chiara Faustini, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea d'Imprese tra, oltre alla stessa, la mandante Enpower S.r.l., sede legale in Brescia, Via Aldo Moro 10, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia al n. 504835, Codice Fiscale e Partita IVA 03097820983, domiciliata ai fini del presente atto in Capriano del Colle (BS), Via Industriale 140, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Brescia, Dott. Enrico Lera, repertorio n. 54.773 (di seguito nominata, per brevità, anche solo "**Appaltatore**").

PREMESSE

1. La Metropolitana Leggera Automatica di Brescia e relative opere





complementari rientrano tra gli asset di Brescia Infrastrutture S.r.l..

2. Brescia Infrastrutture, nel 2012/2013, contestualmente ai lavori di realizzazione della metropolitana, ha realizzato una piazza nell'area attigua al Capolinea della linea metro Stazione Metropolitana Prealpino con parcheggio scambiatore a raso da n. 417 posti auto, concepito quale infrastruttura temporanea destinata ad essere sostituita con un parcheggio in struttura dopo l'entrata a regime della metropolitana.
3. con il crescente utilizzo della Metropolitana si rende necessario ampliare la dotazione di posti auto e definire in modo più funzionale la sosta della mobilità pubblica urbana ed extraurbani; pertanto, al fine di completare la sistemazione dell'area attigua al Capolinea della metropolitana, stazione "Prealpino", con tutti i servizi pubblici legati all'interscambio, Brescia Infrastrutture S.r.l. ha inteso realizzare un nuovo parcheggio a raso e in struttura, nuovo terminal bus extraurbani e servizi puntuali alla mobilità.
4. con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 686 del 30.12.2020 e n. 125 del 09.04.2021 è stato rispettivamente adottato e approvato il Piano Attuativo di iniziativa pubblica delle aree di proprietà comunale site in Via Triumplina, denominato A.1.2 Metrobus Prealpino, che prevede la realizzazione di un parcheggio auto multipiano e di un terminal bus a servizio del capolinea della metropolitana, da parte di Brescia Infrastrutture S.r.l..
5. l'intervento è finanziato, in parte, con Delibera CIPE n. 2 del 17/01/2019 (ex Legge Obiettivo), Capitolo Statale di Spesa 7060 relativo al MIMS.
6. La Committente, nell'ambito delle attività previste dallo Statuto e nel rispetto dei principi in materia di procedure di gara, ha indetto ed avviato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di seguito Codice, e del D.lgs. 76/2020 e ss.mm.ii., apposita procedura aperta con avviso sulla GURI n. 94 del 12/08/2022 e mediante il sistema telematico denominato TuttoGare Brescia Infrastrutture, per l'affidamento dei "lavori di realizzazione parcheggio multipiano di interscambio nei pressi della fermata "Prealpino" della Metropolitana di Brescia" – CUP D81118000270006 - CIG 9356516941, per



un importo complessivo a base di gara pari ad € 14.294.516,12 (Euro Quattordicimilioniduecentonovantaquattromilacinquecentosedici/12), IVA di legge esclusa, di cui:

- € 13.295.329,95 per importo di esecuzione dei lavori principali misto a corpo e a misura;
- € 276.287,85 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per i lavori principali;
- € 709.502,99 per importo di esecuzione delle opere complementari, soggetta a opzione ex art. 106, comma 1 lett. a);
- € 13.395,33 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per le opere complementari soggette a opzione.

7. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice, con i seguenti criteri:

- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera;
- quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e dell'area territoriale di Brescia.

8. A seguito dell'esperimento della gara, con provvedimento P.G. 3672/22 del 29/11/2022, l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato all'Appaltatore, che ha presentato un'offerta pari a € 13.080.864,52 (Euro Tredicimilioniottantamilaottocentosessantaquattro/52), oltre I.V.A. di legge, con presentazione di lista per l'offerta e ribasso pari al 3,691%, come da allegata offerta economica, che qui si intende integralmente trascritta a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata.

9. Sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP D81118000270006 - CIG:



9356516941.

10. Essendo l'Appaltatore unico offerente non sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
11. Nei confronti dell'Appaltatore sono state completate positivamente le verifiche dei requisiti soggettivi di legge previsti in conformità dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
12. Ai fini della stipula del presente contratto sono state inoltre acquisiti:
 - a) il DURC attestante la regolarità contributiva;
 - b) la dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M 187/1991;
 - c) la comunicazione ex art. 3 della L. 136/2010;
 - d) la cauzione definitiva;
 - e) le coperture assicurative.
13. È decorso il termine previsto dall'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
14. Nei confronti della società è stata accertata la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate si stipula e si conviene quanto segue.

ART. 1. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. l'offerta tecnica;
 - b. l'offerta economica (compresa la Lista per l'offerta contenente i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore);
 - c. l'offerta tempo;
 - d. il computo metrico estimativo del offerte migliorative presentate in



- fase di gara;
- e. la dichiarazione sottoscritta sugli Standard sociali minimi;
 - f. il CSA e i documenti elencati nell'**allegato «A»** al CSA e, in ogni caso:
 - tutte le tabelle integranti lo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - g. il Disciplinare di Gara;
 - h. il PSC e le relative proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, le quali ultime entrano a far parte del contratto man mano che vengono accolte formalmente dal CSE;
 - i. il POS o i POS se più di uno, che entrano a far parte del CSA man mano che vengono redatti e trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;
 - j. il cronoprogramma dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Regolamento generale;
 - k. le polizze di garanzia e di assicurazione di cui artt. 27 e 28.
 - l. il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice, che tuttavia non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice.
 - m. piano dei controlli di cantiere di cui all'articolo 43, comma 5, del Regolamento generale, finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



- b) il D.lgs. 76/2020 e ss.mm.ii., convertito in Legge 120/2020;
- c) il D.lgs. 77/2021 e ss.mm.ii., convertito in Legge 108/2021;
- d) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- e) il Decreto n. 81 del 2008.

Non fanno, invece, parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Contratto;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 (PSC).

3. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del contratto.
4. Nel corso di esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà garantire la validità delle certificazioni prodotte in gara.

Per tale motivo l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante i relativi certificati aggiornati.

ART. 2. Oggetto dell'appalto

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1-bis, del Codice, l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni di manodopera e di provviste necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Committente: lavori di realizzazione parcheggio multipiano di interscambio nei pressi della fermata "Prealpino" della Metropolitana di Brescia;
 - b) ubicazione: **NUTS ITC 47**.
3. Sono comprese nel contratto:
 - a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le



- condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara, nonché dalla progettazione esecutiva di cui alla lettera a), con i relativi allegati, compresi gli elaborati e la documentazione di cui alla lettera a) e al successivo comma 4, nonché:
- i calcoli relativi agli impianti di qualunque genere e tipo;
 - i verbali conclusivi di verifica del progetto e di approvazione dello stesso.
- b) l'esecuzione di tutte le prestazioni è prevista dal progetto esecutivo posto a base di gara, compresi:
- i pareri delle autorità e degli enti espressi sul progetto, nonché le relative prescrizioni ai quali i predetti pareri siano stati eventualmente condizionati;
 - eventuali relazioni specialistiche.
- c) l'esecuzione di tutte le prestazioni ulteriori inserite nell'Offerta Tecnica, la quale si intende interamente richiamata all'interno del presente contratto, secondo quanto descritto nella stessa, vincolandosi al rispetto delle modalità e delle caratteristiche presentate;
- d) l'esecuzione dei lavori nei tempi indicati nell'offerta tempo dall'affidatario (se differenti rispetto a quelli previsti nel CSA), nel rispetto dello sconto offerto, e secondo le specifiche modalità in essa descritte.
4. L'esecuzione dei lavori dovrà sempre e comunque essere compiuta secondo le normative in vigore al momento dell'esecuzione dell'appalto, a perfetta regola d'arte. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto trova applicazione il D.M. n. 49 del 2018.

ART. 3. Importo



1. L'importo contrattuale dell'appalto è definito nella seguente tabella, secondo l'offerta economica formulata dall'Appaltatore in sede di gara:

A. IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori		€
	A.1	Importo lavori	12.804.576,67
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	276.287,85
	TOTALE		€ 13.080.864,52

2. All'interno dell'importo dei lavori di cui alla voce A1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Committente nelle seguenti misure:
- costo della manodopera (CM): € 4.200.000,00; incidenza: 32,8%;
 - oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'Appaltatore: € 128.000,00 incidenza: 0,9996%;
 - spese generali (SG), incidenza: 13,5%;
 - utile di impresa (UT), incidenza: 10%.
3. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA, sono ritenuti congrui, in particolare, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice, il Costo della manodopera (CM) è individuato dettagliatamente nell'elaborato «Quadro di incidenza della manodopera» integrante il progetto a base di gara.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Committente.

ART. 4. Durata, opzione e variazioni



1. Il tempo utile complessivo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 426 (quattrocentoventisei) naturali consecutivi**, come offerti in fase di gara dall'affidatario, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 17, comma 1, del CSA; l'ultimazione è accertata con le modalità di cui all'articolo 74 del CSA.
2. I giorni utili per l'ultimazione dei lavori, di cui al comma 1, sono suddivisi in cinque fasi (ognuna delle quali fissa una *milestone*), la cui disciplina è regolata dall'art. 18 del CSA, ciascuna con un termine perentorio che l'appaltatore è tenuto a rispettare, di seguito indicato:
 - a) **giorni 70 (settanta) naturali consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 17, comma 1, del CSA), per l'esecuzione di tutte le attività previste dal cronoprogramma di progetto, antecedenti all'inizio della realizzazione dei diaframmi; pertanto, è da intendersi che entro il termine indicato, l'appaltatore possa procedere alla realizzazione dei diaframmi;
 - b) **giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi**, decorrenti dalla data di inizio della realizzazione dei diaframmi, per lo svolgimento di tutte le attività previste dal cronoprogramma di progetto antecedenti all'inizio della realizzazione delle fondazioni; pertanto, è da intendersi che entro il termine indicato, l'appaltatore possa procedere alla realizzazione delle fondazioni;
 - c) **giorni 190 (centonovanta)**, decorrenti dalla data di inizio della realizzazione delle fondazioni, per lo svolgimento di tutte le attività previste dal cronoprogramma di progetto fino alla fine delle attività di installazione dei prefabbricati; pertanto, è da intendersi che entro il termine indicato, l'appaltatore abbia installato i prefabbricati previsti da progetto;
 - d) **giorni 38 (trentotto)**, decorrenti dalla data di fine delle attività di installazione dei prefabbricati, per lo svolgimento di tutte le attività previste dal cronoprogramma di progetto fino alla fine delle attività di installazione di tutti gli impianti; pertanto, è da intendersi che entro il termine indicato, l'appaltatore abbia installato tutti gli impianti previsti da progetto;



- e) **giorni 8 (otto)**, decorrenti dalla data di fine delle attività di installazione di tutti gli impianti, per la conclusione di tutti i lavori.
3. È prevista un'opzione di eventuale ampliamento dell'intervento, con oggetto il rivestimento esterno dell'immobile da realizzare, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2016, come declinato dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, disciplinato all'art. 5 del CSA.
4. Le prestazioni relative ai lavori possono essere ampliate nella misura massima in termini di lavori progettati, con applicazione del ribasso offerto in fase di gara, come segue:

Importo opzione:		€ 696.710,56	di cui:
1)	€ 683.315,23	Lavori, soggetti a ribasso	
2)	€ 13.395,33	Costi di sicurezza non soggetti a ribasso	

5. L'esercizio dell'opzione dovrà avvenire entro i 150 (centocinquanta) giorni antecedenti la data prevista per l'ultimazione dei lavori di cui al comma 1, secondo le modalità previste all'art. 5 del CSA, fermo restando la non modificabilità del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori.
6. Ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto.
7. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
8. La modalità di esecuzione è quella indicata nel CSA.

ART. 5. Modalità di stipulazione del Contratto

1. Il contratto è stipulato **"a corpo e a misura"** ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera d) e lettera e), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale



e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'Appaltatore:

- a. per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (C), del CSA resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
 - b. della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (M), del CSA può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal CSA.
 - c. la previsione di sistemi e sub-sistemi di voci complesse o composte da molteplici elementi per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo bensì lavoro o fornitura "a misura" con unità di misura in forma di numero intero o di "cadauno".
2. È stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
- a. per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (C), del CSA prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, ancorché rettificata o integrata dall'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base



delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
Per tutto quanto non diversamente previsto:

- a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori **“a corpo”**, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara;
 - a.2) la rettifica o l'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d'asta e l'importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l'aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;
 - b. per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori **“a misura”**;
 - c. in nessun caso sono considerati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste **“a misura”**, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte **“a corpo”** e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).
3. I prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti o ai



sensi del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del CSA.

ART. 6. Interpretazione del contratto e del CSA

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Contratto e del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale insufficienza di rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri documenti di progetto elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal CSA, oppure che siano indispensabili, secondo la buona tecnica costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti, strutture o impianti, e tale indispensabilità sia agevolmente rilevabile con le ordinarie conoscenze professionali dell'Appaltatore. In tale eventualità, compete al DL, sentito il progettista e il RUP, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal presente Contratto. Tali circostanze possono riferirsi, in tutto o in parte, a lavorazioni, materiali e



componenti di qualsiasi genere.

5. La disciplina del presente Contratto riferita all'Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati in aggregazioni tra imprese in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario, aderenti ad un contratto di rete o in G.E.I.E..
6. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Committente e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Contratto, salvo che ne sia disposta la loro prevalenza con provvedimento espresso del RUP, secondo la disciplina e le competenze previste dall'ordinamento.
7. Nel presente Contratto:
 - a. i valori cifra assoluta si intendono in euro e I.V.A. esclusa;
 - b. i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART. 7. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e il cottimista, sono obbligati all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore, per quanto di rispettiva competenza nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbligano ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del Codice;
 - b) i suddetti obblighi sono vincolanti anche qualora non sia aderente alle



- associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) sono obbligati al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d) sono obbligati al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'articolo 36 della suddetta legge.
2. In caso di inottemperanza, da parte dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertata dalla Committente o a essa segnalata da un ente preposto, la Committente si avvale di quanto previsto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.
 3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Committente opera, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice, la Committente può procedere all'escussione della garanzia definitiva.
 4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista



inadempiente nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo 25 del presente Contratto e dell'articolo 105, comma 13, del Codice, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (articolo 30, comma 6, del Codice).

5. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati al comma 1 sono obbligati alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.
6. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge n. 133 del 2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

ART. 8. Distacco di manodopera

1. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo impiego della manodopera distaccata, apposita dichiarazione attestante:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia obbligatoriamente);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco di manodopera per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti;
 - d) che non ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro, di



intermediazione illecita di manodopera o di sfruttamento del lavoro.

2. La dichiarazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse dell'impresa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in alcun modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo all'impresa distaccante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice.
3. Il distacco deve essere comunicato entro 5 (cinque) giorni al Centro per l'impiego competente per territorio e i lavoratori distaccati siano registrati sul Libro Unico del Lavoro del distaccatario utilizzatore all'inizio e alla fine del rapporto oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.
4. La Committente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti o le condizioni previste dai commi 1 e 2.
5. Qualora il contratto di distacco sia stato certificato ai sensi degli articoli da 76 a 79 e 84, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la dichiarazione di cui al comma 1 è sostituita dalla presentazione, a cura dell'Appaltatore o del subappaltatore distaccatario, della pertinente certificazione di cui all'articolo 6 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004 e sono omessi gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4.

ART. 9. Conformità agli standard sociali minimi

1. L'appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in



ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Committente, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Committente ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Committente o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Committente;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Committente, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Committente, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Committente, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Committente può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.



5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 65, comma 2 del CSA, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 10. Anticipazione del prezzo

1. È dovuta all'Appaltatore una somma, a seguito di espressa richiesta dello stesso, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale dei lavori, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, anche nelle more della stipulazione del contratto in caso di consegna d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, alle condizioni di cui al comma 2. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice civile.
2. Per effettivo inizio dei lavori si intende in primo luogo la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e urbanistica; in secondo luogo, le condizioni che rendono palese l'effettivo intendimento dell'Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la predisposizione del cantiere, le opere provvisorie, le forniture a piè d'opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le demolizioni. A tal scopo non sono idonei lavori fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento dell'Appaltatore di procedere all'esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.
3. L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.



4. L'anticipazione, ove erogata, è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Committente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, l'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).
6. La Stazione appaltante provvede all'escussione della garanzia in caso di revoca dell'anticipazione, oppure nel caso di recupero necessario alla soddisfazione dei crediti certi ed esigibili vantati dai subappaltatori, dall'Erario o dagli Enti previdenziali, ove il credito vantato dall'Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante non sia sufficientemente capiente, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta



escussione.

ART. 11. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dall'apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'articolo 29, comma 2, del predetto decreto-legge. In tal caso:
 - a) si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 4;
 - b) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 (dodici) mesi precedenti al citato decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal DL.
2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la Stazione appaltate può esercitare le facoltà di cui al medesimo articolo, comma 2, quarto periodo o comma 3, anche con la rimodulazione del quadro economico, ai sensi del comma 6, terzo periodo, della stessa norma.
3. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati



nel relativo cronoprogramma. Nel caso la maggiore onerosità provata dall'Appaltatore sia relativa:

- a. a una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale di cui al comma 1, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza;
 - b. a una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto ministeriale di cui al comma 1, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nello stesso decreto, per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza.
4. Il DL verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore, e da questi provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il DL lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
5. Per le finalità di cui al comma 1, si possono utilizzare le somme:
- a. appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) del totale dell'importo dei lavori, al netto delle somme relative a impegni contrattuali già assunti;
 - b. eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;
 - c. somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - d. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della



Stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

6. La compensazione di cui al comma 1, al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate:
 - a. non si applica ai lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
 - b. non è soggetta al ribasso d'asta;
 - c. non necessita di iscrizione di riserve di cui all'articolo 66 e prescinde da queste ultime.
7. Fuori dal caso di cui al comma 1, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

ART. 12. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a piè d'opera

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi, prima della loro messa in opera, qualunque sia il loro valore intrinseco rispetto al valore contabile risultante dal contratto.

ART. 13. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Committente. Qualora la Committente per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Committente dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al



comma 1.

3. La Committente, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento.
4. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice, in caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Committente:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive non regolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dagli istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all'articolo 15 e all'articolo 16 del presente Contratto limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Se la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quelli oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore che risulta regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Contratto, oppure se



non può agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato in cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Contratto, con il quale si può procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi del comma 3.

ART. 14. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi della Sezione 4, raggiunge un importo non inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018.
2. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Registro di contabilità, deve consegnare alla DL uno schema che riporti i lavori, oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dal subappaltatore, distintamente per ciascun subappaltatore se più di uno. In assenza di tale documentazione, i termini di cui al comma 4 non decorrono.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 3, comma 2, del CSA;
 - b. incrementato dei Costi di sicurezza (CSC), di cui all'articolo 30 del CSA nella misura proporzionale ai lavori;



- c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
 - e. al netto della quota di recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 31 del CSA.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
- a) la DL redige la contabilità ed emette il SAL, ai sensi dell'articolo all'articolo 14, comma 1, lettera c), del D.M. n. 49 del 2018, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) la DL invia il SAL al RUP in tempo utile all'emissione del relativo certificato di pagamento; il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice, rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori, nel minor tempo possibile dalla ricezione del SAL da parte della DL e comunque non oltre 7 (sette) giorni. Il certificato di pagamento deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL di cui alla lettera a), con indicazione della data di emissione;
 - c) il RUP invia immediatamente il certificato di pagamento alla Committente ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stessa, che deve provvedere al pagamento di predetto certificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.
5. Il termine di cui al comma 4, lettera c), può essere differito fino ad un massimo complessivo di 60 (sessanta) giorni, esclusivamente se l'importo



da erogare è subordinato al finanziamento da parte di Amministrazioni, Enti o Istituti finanziatori che debbano esprimersi con assenso o che debbano trasferire i fondi necessari nella disponibilità della Stazione appaltante.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla cessazione della sospensione con la ripresa dei lavori.
7. In deroga alla previsione del comma 1, i pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un limite massimo pari al 95% (novantacinque per cento) dell'importo del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L'ultima rata di acconto potrà, pertanto, avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

ART. 15. Pagamento a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del D.M. n. 49 del 2018, il RUP formula una sua relazione al conto finale qualora sia necessario indicare vicende significative che hanno influenzato la regolare esecuzione dei lavori.



3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 3, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione non prima di 2 (due) anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 16. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Committente della



pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, come previsto dall'articolo 13;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 23 e 24 favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 19 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del revisore, del collegio sindacale o del sindaco unico dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, se esistenti, o per imprese non dotate di revisori né di sindaci, del professionista intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile maturata prima dell'erogazione del pagamento;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Committente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per



territorio.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (come introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019), l'appaltatore e il subappaltatore sono obbligati a trasmettere le deleghe di pagamento e i dati relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali. Il mancato adempimento o l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute obbliga il committente, ai sensi dei commi 3 e 4 della norma citata, a sospendere il pagamento dei corrispettivi finché perdura l'inadempimento, sino a concorrenza del 20% (venti per cento) del valore complessivo del contratto ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, con comunicazione entro 90 (novanta) giorni all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Ai sensi dei commi 5 e 6 della stessa norma sono esonerate da tale obbligo le imprese che dispongono del DURF.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (come introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019,



convertito dalla legge n. 157 del 2019), l'appaltatore e il subappaltatore sono obbligati agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 della norma citata e trovano applicazioni i commi 3, 4, 5 e 6 della stessa norma.

ART. 17. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo, oltre il termine stabilito rispettivamente per cause imputabile alla Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Committente, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60



(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 18. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'Appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Committente gli estremi indicativi dei conti correnti dedicati, anche se in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicare è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 17.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti



i tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione di spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui al comma 4 delle premesse.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 31, del presente Contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 19. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore



1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale e al Regolamento generale e al presente Contratto, nonché a quanto previsto dal PSC e dai POS, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al presente articolo.
2. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo è conglobato nel prezzo della progettazione esecutiva, dei lavori e nell'ammontare dell'appalto. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento. Se l'Appaltatore non adempie a tutti questi obblighi, la Committente è in diritto, previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno riscossi d'ufficio e la Committente trattiene la somma sul primo pagamento successivo utile e, se questo è incapiente, recuperando la stessa somma con i metodi previsti dall'ordinamento giuridico, compresa la garanzia di cui all'articolo 28.
3. Sono a cura e carico dell'Appaltatore le obbligazioni che seguono, così individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Contratto o richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; nonché la fornitura dei modelli e campioni, con dettagli costruttivi e schede tecniche relative alla posa in opera, di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro. Il mancato adempimento pregiudica l'accettazione da parte della DL di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o modelli da esaminare deve essere puntualmente segnalato alla DL, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature; della campionatura dei materiali;



- b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere relative alle strutture, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- c) la realizzazione il mantenimento, entro gli spazi del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL, arredati, illuminati, con collegamento Internet e con un minimo di arredo necessario a svolgere le funzioni dell'ufficio della DL;
- d) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli;
- e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Committente e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- f) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Committente intende eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Committente, l'Appaltatore non può pretendere compensi di



sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza, l'acquisizione di relativi POS se dovuti;

- g) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private.

ART. 20. Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Sono inoltre a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese relative agli oneri ed obblighi di seguito indicati:

- a. su richiesta della DL, la messa a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo;
- b. le eventuali ulteriori indagini geologiche, geotecniche e materiche, ulteriori rispetto alle previsioni di progetto; nel caso in cui l'Appaltatore o la DL ritengano necessario integrare tali indagini, anche mediante prove di carico o simili, è onere dell'Appaltatore eseguire le ulteriori indagini e prove;
- c. la trasmissione alla DL e al CSE della dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi anticaduta;
- d. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- e. la realizzazione, in applicazione della normativa vigente, deve tutti i



- lavori e apprestamenti occorrenti per la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche che fanno parte dell'appalto e dei mezzi e attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto comprese le parti metalliche relative ad opere provvisoriale;
- f. ottemperare alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. del 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni in materia di esposizione ai rumori, compreso l'obbligo per l'Appaltatore di informare il vicinato riguardo i giorni e gli orari delle attività più rumorose, in modo da renderlo consapevole del disagio per i cittadini che abitano o lavorano in prossimità del cantiere;
 - g. installare idonei dispositivi e attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - h. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 75 del CSA della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - i. per quanto riguarda le strutture prefabbricate che dovranno corrispondere ai tipi di progetto ed alle prescrizioni del CSA e dell'Elenco Prezzi, è cura dell'Appaltatore fornire alla DL per la sua accettazione, tutta la documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente, compresi i calcoli di stabilità firmati dall'ingegnere calcolatore e controfirmati dall'ingegnere di fiducia dell'Appaltatore;
 - j. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici con l'accurato lavaggio delle ruote o dei cingoli, nonché la tempestiva pulizia e il lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo sporcate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - k. tutte le attività richieste riportate nel Capitolato Informativo.
2. È fatto divieto all'Appaltatore di concedere la pubblicazione o la riproduzione



di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, senza esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

3. L'Appaltatore è obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli seppure invitato non si presenti;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di quest'ultimo;
 - c. a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL;
 - e. la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione dei lavori;
 - f. su richiesta della DL, mettere a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo.
4. Sono a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per il recepimento di tutte le prescrizioni degli Enti e delle Autorità di vigilanza e, in ogni caso:
 - a) la stima delle emissioni di polveri con l'individuazione dei ricettori eventualmente interessati al fine di indicare in maniera più precisa le opere di mitigazione da adottare e la loro esplicitazione di dettaglio. Si ricorda che le emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzate;
 - b) l'installazione di idonei dispositivi e delle attrezzature per



- l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- c) l'individuazione dei ricettori sottoposti ad impatto acustico derivante dalle varie lavorazioni del cantiere e lungo la viabilità di accesso allo stesso e alle aree di lavoro, con la stima dei livelli di esposizione ed individuazione di dettaglio delle opere di mitigazione necessarie;
 - d) una descrizione dettagliata della rete di raccolta e trattamento dei reflui di lavorazione comprensiva dei criteri di dimensionamento e dei sistemi di abbattimento adottati in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti comprendendo tra essi anche l'alcalinità delle acque di lavaggio delle attrezzature di cantiere;
 - e) le comunicazioni, ove dovute, agli Enti e alle Autorità di vigilanza in materia ambientale.
5. Sono a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.
6. L'Appaltatore è obbligato verificare la presenza di tutti i servizi interferenti con la realizzazione dell'opera, aggiornare la planimetria delle interferenze (o redigerla nel caso non faccia parte degli elaborati progettuali consegnati), verificare l'esatto posizionamento dell'interferenza, verificare l'assenza di ulteriori interferenze, redigere i progetti di spostamento quando necessario. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore:
- a) l'eventuale aggiornamento del progetto appaltato per adeguarlo alle necessità del progetto di spostamento dei servizi interferenti, previa accordo con gli enti proprietari, concessionari o gestori delle



- interferenze su tempi e modalità della messa in opera degli spostamenti e della contestuale realizzazione dell'opera in progetto;
- b) le riparazioni per eventuali danneggiamenti a cavi, tubazioni e servizi interferenti in genere che l'Appaltatore dovesse causare durante i lavori.
7. È a carico della Stazione appaltante l'onere economico per gli spostamenti di cui al comma 4, come risulta dai preventivi degli enti proprietari, concessionari o gestori.
8. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
9. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli atti di assenso non ancora acquisiti o non ancora disponibili, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, già acquisiti e resi disponibili dalla Stazione appaltante. In particolare, a svolgere e concludere:
- a) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti,



indennità, canoni, cauzioni, la conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilità, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere. In difetto rimane ed esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni e ad adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorità competenti;

- b) l'espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant'altro necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopradetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore nel caso che si rendesse necessaria una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo nell'avanzamento dei lavori per l'esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari;
10. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
 11. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, oppure non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a semplice richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la



data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

12. È onere dell'Appaltatore adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 16, comma 2, del presente CSA, nei casi in cui la disciplina richiamata è attivabile.
13. L'appaltatore si impegna a produrre e fornire alla Stazione Appaltante almeno n. 30 scatti fotografici al mese, relativi alle principali attività della produzione e del cantiere. Le fotografie fornite saranno acquisite nella disponibilità della Stazione Appaltante ed eventualmente pubblicate nel sito internet www.bresciainfrastrutture.it al fine di rendere evidente le lavorazioni in corso e lo stato di avanzamento dei lavori. Le fotografie fornite dovranno essere realizzate in alta definizione in modo da garantire la qualità delle immagini. Nel caso in cui le stesse non soddisfino le esigenze della Stazione Appaltante, sarà richiesta l'esecuzione di nuove fotografie all'appaltatore per le fasi necessarie.
14. L'appaltatore si impegna a realizzare e fornire di n.1 video clip istituzionale, successivamente alla conclusione dei lavori da trasmettere entro 15 giorni dalla stessa, marchiato con logo Brescia Infrastrutture S.r.l. della durata di min. 2 min. e max 3 min. al fine di pubblicarlo sul sito istituzionale www.bresciainfrastrutture.it e nel canale "Brescia Infrastrutture" di YouTube; inoltre, dovranno essere forniti tutti i video (tracciato originale), alla fine di ogni mese di lavoro, che comporranno il video clip istituzionale. Tale video dovrà essere confezionato in qualità Full HD con la realizzazione di riprese video delle principali attività di cantiere effettuate sia con operatore tradizionale che con l'ausilio della strumentazione video/fotografica attualmente a disposizione sul mercato ("web cam" per la realizzazione di "time lapse" e "drone" per le riprese aeree). I video dovranno avere ad oggetto le attività di produzione e di cantiere dei lavori in oggetto. Si intendono ricompresi nell'importo contrattuale tutti gli oneri derivanti dall'attività sopra descritta quali autorizzazioni per le riprese e per l'uso del drone, occupazioni di suolo, acquisizioni di pareri e nulla osta, ecc..



ART. 21. Subappalto

1. L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'articolo 105 del Codice dei contratti con le precisazioni vincolanti di cui alla presente Sezione.
2. Il subappalto è ammesso esclusivamente per i lavori indicati a tale scopo in fase di presentazione dell'offerta; diversamente il subappalto è precluso e non può essere autorizzato.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, non può essere affidata a terzi, né in subappalto, compreso il subappalto ai sensi dell'articolo 63, né con altri mezzi:
 - a) l'integrale esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
 - b) l'esecuzione di lavori in conseguenza della quale i lavori eseguiti dall'Appaltatore siano meramente residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie quali, a titolo di esempio:
 - l'apprestamento del cantiere, il suo smontaggio o smantellamento;
 - il coordinamento o la direzione coordinata delle diverse imprese presenti in cantiere;
 - i trasporti;
 - la sola posa in opera di impianti o attrezzature prodotti e consegnati in cantiere da fornitori esterni;
 - il solo utilizzo di mezzi meccanici di cantiere, con o senza operatori o manovratori;
 - c) in parziale scostamento dell'articolo 105, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, nel senso della sua applicazione come univocamente intesa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non trova applicazione il divieto generalizzato di subappalto della parte prevalente dei lavori previsti dal contratto o della parte prevalente dei lavori della categoria prevalente.



4. Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto e delle condizioni di cui al comma 3.
5. Tutte le lavorazioni possono comunque essere subappaltate, se indicate come tali ai sensi del comma 2, a subappaltatori qualificati iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (white list), ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016 (imprese operanti nella ricostruzione nei comuni interessati agli eventi sismici del 2016).
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 19, del Codice dei contratti, i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore, anche nel caso sia un operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 63, non può subappaltare a sua volta i lavori ricevuti in subappalto.
7. Il subappalto, in ogni caso nei limiti e alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, è obbligatorio per le categorie scorporabili o per la parte di categorie scorporabili di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) per la quale l'Appaltatore non è in possesso di adeguata qualificazione e si è qualificato solo mediante l'assorbimento nella categoria prevalente ai sensi dell'articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. Restano ferme la necessità di apposita richiesta e conseguente rilascio della pertinente autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 56 e 57. L'impegno di cui al presente comma non è surrogabile dalla sola indicazione dei lavori subappaltabili di cui al comma 2.
8. I subappalti e gli affidamenti in cottimo devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, contenente le informazioni e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 57.
9. L'affidamento in subappalto o in cottimo è vietato e non può essere autorizzato, a prescindere dall'importo dei lavori, se nei confronti del



subappaltatore sussiste uno dei divieti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure uno dei motivi ostativi al conseguimento della documentazione antimafia di cui all'articolo 91 del citato decreto legislativo; a tale scopo la condizione è accertata mediante acquisizione della documentazione antimafia con le modalità di cui all'articolo 90 del presente CSA.

10. L'autorizzazione della Stazione Appaltante, solo in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 15 (quindici) giorni se il subappalto è di importo inferiore a 100.000 euro; il termine può essere prorogato una sola volta per un pari periodo di giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
11. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto, con i contenuti di cui all'articolo 57;
 - b) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) una dichiarazione del subappaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 attestante:
 - l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - il possesso dei requisiti professionali e tecnici prescritti dalla



normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

12. L'autorizzazione è rilasciata solo alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 4 e, in assenza anche di uno solo di tali adempimenti il procedimento di rilascio è sospeso. Nel caso sia stata rilasciata, il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 4 la rende inefficace e revocata con gli effetti e le conseguenze di cui all'articolo 58, comma 3. Alla stessa stregua è inefficace se una delle condizioni di cui allo stesso comma 4 risulta violata o inadempita dopo il rilascio.
13. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria e dell'importo dei lavori subappaltati;
 - c) l'Appaltatore deve fornire la massima e leale collaborazione alla Stazione appaltante al fine di consentire a questa, tramite il RUP, la DL e il CSE, la verifica dell'effettiva applicazione anche sotto il profilo contabile delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e all'articolo 57, comma 3.

ART. 22. Contenuti della domanda e del contratto di subappalto

1. La richiesta di autorizzazione al subappalto deve riportare in modo inequivocabile, a pena della sospensione di termini per il rilascio o del



diniego, le seguenti informazioni:

- a) le generalità dell'operatore economico subappaltatore, con i riferimenti di individuazione fiscale inequivocabile e la denominazione dei relativi soggetti elencati all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, anche per l'individuazione dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia;
 - b) l'individuazione puntuale e inequivocabile, anche ai sensi dell'articolo 105, comma 7, terzo periodo, del Codice, mediante la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto, delle lavorazioni affidate in subappalto, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, sia in termini prestazionali che economici:
 - distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi, anche mediante un computo metrico estimativo dei lavori e delle opere affidate in subappalto, dal quale risulti il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'autorizzazione;
 - delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara, alle quali sono riconducibili le lavorazioni in subappalto, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - c) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore di cui all'articolo 13;
 - d) le informazioni e dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, salvo che le medesime informazioni e dichiarazioni siano previste espressamente all'interno del POS di cui all'articolo 53.
2. L'autorizzazione al subappalto richiama espressamente i contenuti della domanda previsti al comma 1.



3. Il contratto di subappalto, oltre a riportare tutte le informazioni di cui al comma 1, deve contenere, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105, comma 14, secondo periodo, del Codice dei contratti:
- a) l'impegno dell'Appaltatore a riconoscere al subappaltatore, senza alcun ribasso:
 - i costi della sicurezza, nel caso al subappaltatore siano affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui all'articolo 51, connessi ai lavori in subappalto, che devono essere indicati con precisione nel contratto di subappalto, con i relativi costi pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto;
 - i costi della manodopera, intesi come costo del lavoro, comprensivo degli oneri previdenziali e accessori, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al netto dell'utile e delle spese generali;
 - b) l'impegno del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - c) la misura delle eventuali ritenute di garanzia applicabili ai pagamenti a favore del subappaltatore;
 - d) l'adesione esplicita alle clausole:
 - dell'articolo 25, commi 6 e 7 in materia di condizioni e limiti al pagamento diretto dei subappaltatori;
 - dell'articolo 18 in materia di tracciabilità dei pagamenti, per



quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010.

- di accettazione senza riserve delle condizioni previste dagli atti di cui all'articolo 89, comma 1, del CSA.
- 4. Gli impegni al riconoscimento dei costi di cui al comma 3, lettera a) costituiscono impegni alla corresponsione dei relativi importi, nel caso la Stazione appaltante non provveda direttamente al pagamento dei subappaltatori ai sensi dell'articolo 60 del CSA.
- 5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, accertata nel corso dei lavori, compresa l'esecuzione di lavori in subappalto in eccesso o diversi da quanto autorizzato costituisce grave inadempimento con gli effetti e le conseguenze di cui all'articolo 23, commi 3 e 4.
- 6. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Committente prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del proprio POS di cui all'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui all'articolo 51 e all'articolo 53 del CSA.

ART. 23. Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e le prestazioni oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto, comprese le condizioni di cui all'articolo 105,



comma 14, del Codice dei contratti, come richiamato dall'articolo 57, comma 3, del CSA.

3. Il subappalto non autorizzato o in violazione di disposizioni cogenti previste dal CSA, costituisce inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Committente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
4. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018(multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).
5. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 70 del CSA, in materia di tessera di riconoscimento.

ART. 24. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori; ove per qualunque motivo ciò sia impossibile, tale documento deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite l'Appaltatore.
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e specificando altresì:
 - a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lettera c), del CSA;
 - b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni oggetto del subappalto;



- c) l'individuazione delle categorie delle lavorazioni, tra quelle di cui agli articoli 6 e 8, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e oggetto del contratto di subappalto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b) e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all'allegato «B» del Regolamento generale;
 - d) la dimostrazione che le somme di pertinenza del subappaltatore sono conformi al trattamento retributivo e contributivo previsto all'articolo 58, comma 5, lettera b), del CSA, in ottemperanza dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - e) l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuale sugli importi dovuti al subappaltatore;
 - f) le fatture del subappaltatore devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantità e alle prestazioni previste dal contratto di subappalto depositato, in coerenza con le informazioni di cui alla lettera d).
3. La disciplina in materia di pagamento dei subappaltatori si applica anche in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti qualora nella documentazione di gara abbia previsto tale condizione, oppure, anche senza tale previsione, in uno o più d'uno dei casi di cui all'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti. In tal caso trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 60.

ART. 25. Pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Committente

- 1. La Stazione appaltante provvede in ogni caso al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti se nella documentazione di gara sia prevista tale condizione oppure ricorra uno dei casi di cui al comma 2.
- 2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti



anche qualora si verifichi, anche nel corso di esecuzione del contratto, una delle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definite dall'articolo 2 dell'Allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, come previsto dal comma 2, lettera c), esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
4. Il subappaltatore, se microimpresa o piccola impresa, nei casi di cui al comma 2, lettera a), può rinunciare al pagamento diretto mediante clausola espressa contenuta nel contratto di subappalto o mediante comunicazione scritta recapitata in tempo utile alla Stazione appaltante, prima della contabilizzazione dei lavori eseguiti in subappalto in fase di emissione dello Stato di avanzamento; in ogni caso:
- a) la rinuncia non ha efficacia nei casi di cui al comma 2, lettera b);
 - b) la rinuncia può essere revocata, con le stesse modalità, nei casi di cui al comma 2, lettera c);
 - c) nel caso di rinuncia al pagamento diretto il pagamento all'Appaltatore è subordinato, agli adempimenti di cui all'articolo 59, comma 4.
5. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a. all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto



- dal CSA;
- b. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, comprovato dalle fatture di cui all'articolo 59, comma 2, lettera f), non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d. all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
6. La Stazione appaltante, prima dei pagamenti a favore dei subappaltatori:
- a) deve tenere conto dell'erogazione delle somme già corrisposte all'Appaltatore a titolo di anticipazione e non ancora recuperate nel corso dei pagamenti già erogati;
 - b) qualora per il legittimo riconoscimento del pagamento diretto dei subappaltatori non vi siano risorse sufficienti in quanto già erogate a titolo di anticipazione, la Stazione appaltante provvede all'escussione della garanzia di cui all'articolo 31, comma 5 o di cui all'articolo 41, comma 5, nella misura necessaria a soddisfare il credito dei subappaltatori;
 - c) in ogni caso, può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 5, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del codice civile.

ART. 26. Penali

- 1. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni



giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale **pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale.**

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto dei termini intermedi previsti dall'articolo 4.
3. Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettera a) e lettera b), sono disapplicate se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo di cui all'articolo 24 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara come adeguato e ridotto ai sensi dell'articolo 4.
4. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
5. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale



ai fini della verifica per la redazione del certificato di cui all'articolo 75.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione appaltante si riserva il diritto di applicare l'articolo 29 in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle penali e sui deprezzamenti di cui all'articolo 65 del CSA.

ART. 27. Obblighi assicurativi

1. L'Appaltatore ha stipulato le polizze richieste dalla documentazione di gara, come di seguito indicato. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.
2. L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente contratto e al CSA.
3. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:
 - a) **una polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi ("R.C.T.")** per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, ivi compreso Brescia Infrastrutture S.r.l., la Direzione dei Lavori e suoi assistenti, il Coordinatore per la Sicurezza e suoi assistenti, con un massimale non



inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente appalto.

La polizza dovrà prevedere la propria operatività anche per i danni da interruzione di attività, i danni derivanti da incendio e spargimento d'acqua, ricorso terzi, i danni da ordinaria e straordinaria manutenzione, inquinamento accidentale, committenza lavori, RC personale dipendenti e collaboratori.

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti di Brescia Infrastrutture S.r.l., salvo il caso di dolo.

Nel contratto dovrà altresì essere inclusa la clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore all'importo della franchigia.

La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista;

- b) **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO")** per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Appalto con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 2.500.000 per prestatore infortunato.

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti di Brescia Infrastrutture S.r.l., salvo il caso di dolo.

Nel contratto dovrà altresì essere inclusa la clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore all'importo della franchigia.



La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

c) **una polizza CAR (Contractor's All Risks)** come previsto dal D.lgs. 50/2016 che copra i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n°123 e dovrà coprire:

- Alla Sezione A "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione":
 - o I danni alle opere oggetto del contratto per una somma assicurata pari al valore di aggiudicazione del contratto medesimo, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
 - o I danni alle opere preesistenti per una somma assicurata non inferiore a € 1.500.000,00;
 - o I costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma assicurata non inferiore a € 150.000,00;
- Alla Sezione B "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere":
 - o I danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

La polizza dovrà coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche:

- o i danni derivanti da azioni di terzi (atti vandalici in genere,



- terrorismo, sabotaggio, furto, etc);
- o i danni derivanti da cause di forza maggiore;
- o i danni derivanti da errori di progetto e calcolo;
- o i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio e danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- o i danni derivanti da rimozione, vibrazione, franamento o cedimento di terreno;
- o i danni arrecati a cavi e condutture sotterranee;
- o i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- o i danni da polvere;
- o danni per inquinamento accidentale.

La polizza dovrà inoltre contenere la clausola di responsabilità civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio per l'esecuzione dei lavori su strade e autostrade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: Appaltatore, subappaltatori, fornitori, consulenti, Brescia Infrastrutture S.r.l., anche nella sua qualità di Committente, Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'opera.

La copertura assicurativa per il periodo di costruzione decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alle ore 24.00 del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La copertura assicurativa dovrà anche contenere anche la "garanzia di manutenzione" sempre come da schema tipo 2.3, per il periodo di garanzia di manutenzione che decorre del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque



non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dura 24 mesi, fino alla data di emissione del certificato definitivo.

L'Appaltatore provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare la suddetta polizza in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso gli uffici di Brescia Infrastrutture S.r.l.

- d) **una polizza indennitaria biennale (Garanzia da fornitura)**, a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dei materiali o dei lavori (art. 1667 c.c.) delle opere impiantistiche facenti parte del corrispettivo di appalto, per un importo pari al valore della componente impiantistica dell'appalto.

La polizza dovrà avere e decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.

- e) **una polizza assicurativa del tipo "Decennale Postuma Indennitaria" (D.P.I.)**, come previsto dal dall'articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti, a copertura dei danni derivanti da crollo totale e/o parziale e da gravi difetti costruttivi (art. 1669 c.c.) verificatisi nei dieci anni successivi al compimento dell'opera nonché per responsabilità civile verso terzi e verso la Committente; la polizza sarà stipulata in forma "indennitaria" e dovrà comprendere le garanzie estensive (es. impermeabilizzazioni, involucro, pavimentazioni e rivestimenti interni, intonaci e rivestimenti esterni), con limiti di indennizzo non inferiore 40% del valore dell'opera. Tale polizza dovrà includere anche una sezione di responsabilità civile per un massimale non inferiore a Euro 5.000.000 per sinistro.

La polizza dovrà avere e decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.

4. Le polizze di cui alle lettere c) ed e) di cui al comma 3, devono essere



presentate sulla base dello schema tipo di cui rispettivamente agli allegati 2.3 e 2.4 al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 il quale, ancorché abrogato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, è applicato in forza dei principi di autonomia contrattuale e autoregolamentazione vincolata riconosciuta alla Stazione appaltante integrate dalle condizioni di cui al presente articolo, che prevalgono su quelle eventualmente già previste nei predetti schemi e integrati da un'appendice, denominata convenzionalmente «Scheda tecnica», nella quale sono individuati:

- a) la decorrenza e la scadenza presunta della copertura assicurativa in fase di prima emissione e gli eventuali differimenti o proroghe di tale scadenza;
 - b) gli importi garantiti e i massimali, sia in fase di prima emissione che in fase di aggiornamento periodico degli stessi;
 - c) l'eventuale variazione del mandante o dei recapiti delle parti che hanno sottoscritto il contratto.
5. Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Committente ed ai dipendenti e consulenti del Committente, e a terzi in genere, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque si avvalga per l'esecuzione dell'Appalto e, di conseguenza, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Committente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo, obbligandosi a tenere indenne e manlevare il Committente da qualsiasi richiesta o condanna di risarcimento danno proveniente da qualsiasi terzo, sostenendo altresì ogni spesa (tecnica, legale ecc.) necessaria o collegata a tali situazioni. Le polizze non limitano in alcun modo le responsabilità gravanti sull'Appaltatore in virtù del presente Contratto; gli scoperti, le franchigie, gli importi e eccedenti i limiti di indennizzo ed i rischi non coperti dalle predette polizze restano a carico dell'Appaltatore.



ART. 28. Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore ha presentato idonea garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, rilasciata dalla compagnia Italiana Assicurazioni S.p.A., n. 2022/13/6638936.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito articolo 103, comma 5, del Codice; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice, la Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi



l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice.
7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dà diritto alla Committente di determinare la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice, l'importo della garanzia di cui al presente articolo è ridotto in funzione delle certificazioni prodotte.

ART. 29. Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 44 del CSA;
 - b. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;



- c. quando determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
 - a. inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b. per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;
 - d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di



- prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- i. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - j. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 45 del CSA. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
 4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice.
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,



quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice.

5. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
6. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori può comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti, quando:
 - a) determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale;
 - b) superi il termine contrattuale di 50 (cinquanta) giorni, oppure sia tanto grave da ritenere che il termine contrattuale non sia rispettato e sia apprezzabilmente tale da superare il termine contrattuale nella misura indicata.
7. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
8. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 6.
9. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse



al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

10. Ai fini del procedimento di risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 73 del CSA, in quanto compatibile.
11. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 5 è possibile anche in caso di ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell'articolo 4 superiore a un terzo del periodo di ritardo di cui al comma 1 del medesimo articolo. Trovano comunque applicazione i commi 6, 7 e 8.

ART. 30. Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Committente è comunicata all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
2. Alla data comunicata dalla Committente si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il



curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Committente, nel seguente modo:

- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori.
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore costo e gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante, derivanti:
 - dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - dalla tardiva ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento;
 - da ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 110 del Codice e dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942, in materia di eventuale prosecuzione del contratto nonché le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

ART. 31. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento



dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 110, comma 1, del Codice.

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 32. Danni per causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
3. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.
4. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni e gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone



e alle cose.

5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, del Regolamento generale.
6. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 106, comma 12, del Codice.

ART. 33. Anticorruzione e responsabilità 231/2001

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente Ordine, dichiara formalmente:
 - (a) di accettare il Codice Etico di Brescia Infrastrutture– pubblicato sul sito internet www.bresciainfrastrutture.it, sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, a rispettarne i relativi contenuti;
 - (b) di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Brescia Infrastrutture e successivi aggiornamenti – pubblicati sul sito internet www.bresciainfrastrutture.it, sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, a rispettarne i relativi contenuti;
 - (c) di non essere mai stata coinvolta in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. (“D.Lgs. 231/2001”) e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.
2. Qualora l'appaltatore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, Brescia Infrastrutture



avrà il diritto di risolvere il contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte dell'appaltatore di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale, in qualunque modo, Brescia Infrastrutture sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

3. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, il professionista non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali e/o di Brescia Infrastrutture S.r.l. che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della società o per conto dell'Amministrazione Comunale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in materia.

ART. 34. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale



fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere effettuata la pertinente verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui alla lettera b), anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 159 del 2011. Si precisa che:
 - a) l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni;
 - b) ai fini di cui al presente comma, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili;
 - c) nei casi di cui al presente comma, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del



rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. In luogo della documentazione di cui al comma 2, è ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 3, comma 7, legge n. 120 del 2020, una delle seguenti condizioni:
 - a. l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012;
 - b. idonea iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 35. Modifiche dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o al verificarsi di una condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
 - a) In caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.



- b) Ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
3. Se l'Appaltatore è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile, al verificarsi di una condizione ostativa di cui all'articolo 80 del Codice relativamente a un consorzio indicato per l'esecuzione, può chiedere la sostituzione del consorzio previa tempestiva comunicazione alla Committente e accertamento dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80.

ART. 36. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto di appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall'Appaltatore e la sua rinuncia a qualsiasi beneficio equitativo.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al subentro nel contratto di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della Direttiva 24/2014/UE, come interpretato da Corte di giustizia della U.E. con sentenza 3 febbraio 2022, causa n. C-461/20 e declinato nel diritto interno dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti.
3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.



Resta fermo che:

- a. la cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuta con comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
 - b. la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.
4. Non possono essere oggetto di cessione le somme:
- a. già corrisposte a qualsiasi titolo all'Appaltatore o ai suoi subappaltatori;
 - b. devolute o da destinare a pagamenti della Stazione appaltante in sostituzione dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 30, commi 5, 5-bis e 6, del Codice dei contratti;
 - c. previste in contratti di subappalto già autorizzati che, in forza di tali contratti, si presumono di competenza dei subappaltatori per i quali è previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 60.

ART. 37. Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in esecuzione e/o in dipendenza del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

ART. 38. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano e garantiscono la piena applicazione delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione degli obblighi oggetto del presente contratto. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno raccolti in occasione e per la stipula del contratto stesso, verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), ai soli fini di perfezionare il contratto e per l'adempimento delle connesse attività amministrativo-



contabili.

ART. 39. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice:
 - a) Le spese contrattuali.
 - b) Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti.
 - c) Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
 - d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
 - e) L'aggiudicatario deve rimborsare alla Committente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto



dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge.

ART. 40. Clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del all' Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC o di Raccomandata A/R, dal Committente per porre fine all'inadempimento, il medesimo Committente ha la facoltà di considerare risolto il presente Contratto e di trattenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Esecutore al risarcimento dell'ulteriore danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal D.lgs. n. 50/2016, art.108, nel presente Contratto e/o negli atti di gara, si conviene che, in ogni caso, il Committente senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore a mezzo PEC o Raccomandata A/R nei seguenti casi:
 - a. Qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi generali di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016, ovvero dei requisiti specifici richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste.
 - b. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi e, comunque, qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.
 - c. Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il



termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.

- d. Mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del presente Contratto.
 - e. Violazione della norma SA 8000.
 - f. Mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136;
 - g. Reiterati inadempimenti dell'Esecutore, anche se non gravi e comunque inadempienti che hanno prodotto n.5 non conformità gravi.
 - h. negli altri ulteriori specifici casi previsti nel presente Contratto e/o nelle specifiche tecniche.
3. In tutti i casi di risoluzione, il Committente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Esecutore a mezzo PEC o Raccomandata A/R, fermo restando il diritto del medesimo Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

BRESCIA, *data come da firma digitale*

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Ing. Marcello Peli

L'APPALTATORE

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Sig.ra Chiara Faustini



Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del Contratto
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

La sottoscritta Chiara Faustini, quale procuratore legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto dell'appalto); Articolo 3 (Importo); Articolo 4 (Durata, opzione e variazioni); articolo 7 (contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera); Articolo 10 (Anticipazione del prezzo); Articolo 11 (Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo); Articolo 14 (Pagamento in acconto); Articolo 15 (Pagamento a saldo); Articolo 16 (Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti); Articolo 17 (Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo); Articolo 18 (Tracciabilità dei pagamenti); Articolo 20 (Disposizioni generali sugli oneri e obblighi dell'appaltatore) Articolo 21 (Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi dell'appaltatore); Articolo 22 (subappalto); Articolo 26 (Penali); Articolo 27 (Obblighi assicurativi); Articolo 28 (Garanzia definitiva); articolo 29 (Risoluzione del contratto); Articolo 30 (Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio); Articolo 31 (Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto); Articolo 32 (Danni per causa di forza maggiore); Articolo 33 (Anticorruzione e responsabilità 231/2001); Articolo 34 (Disciplina antimafia); Articolo 35 (Modifiche dell'Appaltatore); Articolo 36 (Cessione del contratto e cessione dei crediti); Articolo 37 (Foro competente); Articolo 38 (Trattamento dei dati personali); Articolo 40 (Clausola risolutiva espressa).

L'appaltatore

F.L. Costruzioni & Autotrasporti S.r.l.

(Mandataria A.T.I. con mandante Enpower S.r.l.)

Sig.ra Chiara Faustini